

Tribunali in concorrenza?

Prospettive sul forum shopping quale forma di competizione tra ordinamenti

di Andrea Bozzi

§1 – Considerazioni introduttive

La giustizia ordinaria, specialmente nel nostro Paese, s'impone particolarmente all'attenzione del giurista a causa dei tempi lunghi e dell'immobilismo del sistema processuale civile. Com'è noto, in Italia i tempi per la risoluzione di una controversia di recupero crediti sono i più lunghi d'Europa¹ e più volte la letteratura internazionale ha richiamato l'attenzione sulla gravità della situazione². Ma se il problema assume da noi caratteri particolarmente patologici, è pur vero che il problema è molto più vasto e interessa, in misura diversa, la maggior parte dei sistemi giuridici.

Questo aiuta a comprendere per quale ragione, oltre all'oneroso e lungo procedimento ordinario per la risoluzione del contenzioso, da tempo abbiano assunto un ruolo crescente nel panorama risolutivo i metodi ADR, appartenenti alle categorie riconducibili all'arbitrato e al modello mediativo, che di norma consentono un risparmio di tempo e costi rispetto all'instaurazione di una disputa di fronte al giudice ordinario.

Con l'internazionalizzazione dei fenomeni imprenditoriali, inoltre, sempre più realtà hanno succursali in Paesi diversi rispetto a quello dove l'impresa ha la sede legale. È quindi perfettamente chiaro per quali ragioni l'impresa che ha ramificazioni in varie entità statali rivendichi la possibilità di scegliere da che legge possa essere regolato il suo statuto, oppure sfruttare un ventaglio di opportunità per dirimere le controversie eventualmente sorte.

Alla luce di questa evoluzione economico-sociale, può essere ipotizzata una concorrenza tra ordinamenti nel settore dei servizi giudiziari? Questo tema s'impone all'attenzione del giurista, oltre che per il suo interesse scientifico, anche per l'attualità crescente e per i settori che coinvolge.

Un primo passo assai concreto verso una internazionalizzazione concorrenziale della giustizia è costituito dalla *libertà di stabilimento* che, come sopra accennato, è uno dei principi-cardine dei Trattati su cui l'Unione Europea si fonda. In merito, con recenti sentenze la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha stabilito importanti novità sulla scelta dell'ordinamento giuridico.

1 Si vedano i dati su <http://giustiziaincifre.istat.it>.

2 J. Dammam e H. Hansmann, "La concorrenza tra ordinamenti in materia di tutela dei diritti", in *Biblioteca della Libertà*, n. 190, gennaio-marzo 2008, p. 36 e ss.

KEY FINDINGS

- Il sistema giudiziario italiano presenta caratteristiche che rendono inadeguato il principio del giudice naturale precostituito per legge e contrastano pure con la natura internazionalizzata di numerose imprese, operanti fuori dei confini in cui hanno sede.
- La concorrenza tra ordinamenti porta enormi vantaggi, mettendo in diretta competizione tra loro i tribunali dei vari Stati europei.
- In Italia le norme riguardanti il diritto internazionale privato, e in special modo la legge 218/1995, non sostengono in maniera adeguata le necessità esecutive delle sentenze emesse dai giudici di tribunali stranieri.
- In questa prospettiva, per creare un vero e proprio mercato del diritto si rende necessaria una riforma che conceda alle imprese la possibilità di scegliere il tribunale dello Stato che esse ritengono più opportuno, in modo da allargare ulteriormente quella gamma di soluzione già ampliata dalla possibilità di ricorrere all'ADR (Alternative Dispute Resolution).

Andrea Bozzi è patrocinatore legale presso uno studio di Siena e cultore della materia nella facoltà di Giurisprudenza della medesima città.

Tuttavia, in materia di tutela dei diritti, nei Paesi di *civil law* vige il principio originario del *giudice naturale precostituito per legge*, che in Italia è sancito dall'art. 25 della Costituzione ed è ampiamente recepito nel nostro Codice di Procedura Civile: se si contravviene alle disposizioni che sovrintendono alla scelta del giudice si incorre nel *Regolamento di Giurisdizione e competenza*, con la conseguenza che la controversia sarà devoluta ad un altro organo giudicante. In Italia, il foro tradizionalmente concepito dagli operatori del diritto per la risoluzione delle controversie è, di norma, quello del domicilio del convenuto in causa.

È pur vero che alcune deroghe a questo ben radicato principio sono possibili: innanzitutto, nel nostro ordinamento è possibile ricorrere al c.d. *foro convenzionale*, ovvero un foro scelto dalle parti tramite clausola contrattuale.³

Dopo la riforma del Codice di Procedura Civile del 2006, per giunta, un ruolo rilevante viene assunto dall'arbitrato, un giudizio privato con il quale le parti, in via convenzionale, devolvono la controversia a un terzo o ad un collegio di arbitri, per avere una risoluzione vincolante in tempi più rapidi rispetto al giudizio ordinario. Questo metodo ha una spiccata attitudine alla rapida risoluzione delle controversie in materia commerciale e tra imprese, stanti i suoi alti costi, che vedremo in seguito.

Metodi alternativi al processo si presentano nelle forme più svariate: con la rivoluzione telematica, anche internet si presenta come un mezzo utile per la composizione del conflitto, dando vita all'*Online Dispute Resolution*, un metodo che consente di conciliare o effettuare arbitraggi anche a distanza con efficacia ottima. Ultima non meno importante, la *conciliazione*⁴ sta assumendo nel panorama europeo un ruolo rilevante nell'ampio range di metodi risolutivi del conflitto⁵, in special modo nella *tutela dei diritti del consumatore*.

E se la vera alternativa al processo ordinario fosse costituita dai tribunali esteri?

Questa affascinante ipotesi, difficile da realizzarsi in tempi brevi, potrebbe avere una propria chance grazie alle succitate sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che hanno garantito a taluni soggetti una extraterritorialità del foro competente. Ancora più affascinante è l'idea di un cosiddetto *mercato del diritto*, che attualmente vede concorrenti ed alternativi i procedimenti ordinari e i metodi ADR, ma che potrebbe espandersi ulteriormente con la concorrenza tra ordinamenti giuridici anche nella materia della tutela dei diritti.⁶

Nei Paesi di *common law*, alla luce del loro sistema di diritto basato sul precedente vincolante e su un orientamento culturale largamente favorevole al libero mercato (che induce ad accettare facilmente anche l'idea che si possa liberamente scegliere anche il foro competente), assistiamo ad una diversa possibilità di comporre i conflitti: specialmente in America, l'extraterritorialità e – in alcuni ristretti ambiti – una sorta di regime concorrenziale tra ordinamenti esiste ed è un fenomeno ben radicato all'interno della società civile.

3 Un modello di questa tipologia di clausola si può trovare nel sito www.adrcenter.it alla sezione *Normativa*.

4 Procedura a carattere volontario non avversariale che consente alle parti di raggiungere un accordo per mezzo dell'aiuto di un *mediatore*.

5 Si sta consolidando anche il fenomeno *EEJ-NET*, una rete di metodi stragiudiziali dei vari Stati, raccolti dall'Unione europea in appositi albi.

6 J. Dammam e H. Hansmann, "La concorrenza tra ordinamenti in materia di tutela dei diritti".

Vedremo, quindi, se è possibile configurare – grazie ad opportune riforme – un vero e proprio *mercato del diritto*⁷ che consenta a chiunque, tramite clausole compromissorie, di adire il Tribunale dello Stato che ritiene più adatto alla composizione della controversia.

§2 – La “rigidità degli ordinamenti giuridici”: un problema

Come prima abbiamo asserito, lo schema del ventaglio attuale di metodi risolutivi del conflitto è saldamente ancorato alla concezione rigida dell’approccio conflittuale. Negli ordinamenti europei e in special modo nel nostro Paese, si intravede come unico metodo risolutivo del contenzioso: lo schema processo-giudizio.

Questa concezione è strettamente legata alla visione statalista dell’ordinamento: con l’evoluzione del diritto e con il sempre più ampio ingresso nel mercato di soggetti che hanno un ruolo multinazionale si pone però il problema di quale sia il foro competente.

Anche la legge 218/95 sul diritto internazionale privato e processuale attribuisce criteri di collegamento, in caso di rapporti internazionali, che variano a seconda del soggetto convenuto. Tra le norme di diritto internazionale privato nell’accezione più ristretta, ossia quella che conduce all’individuazione del diritto applicabile, si rilevano sia norme di funzionamento, contenute negli artt. da 13 a 19, sia norme specificamente dedicate a risolvere i conflitti di legge in una specifica materia (artt. da 20 a 63). Le norme di funzionamento introducono meccanismi che influenzano l’applicazione della generalità delle norme di conflitto dedicate alle singole materie, salvi i casi di specifiche esclusioni relativa a determinate categorie di rapporti.

Come si vede, questa legge è improntata su una rigidità di devoluzione del conflitto a seconda della materia del contendere: un orientamento che in tempi recenti è stato letteralmente demolito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sancendo una maggiore flessibilità nella scelta del foro competente per la risoluzione delle controversie.

§3 – La concorrenza tra ordinamenti giuridici.

La nozione di concorrenza o, come qualcuno preferisce dire, di competizione è presa a prestito dall’economia.

Nel “mercato del diritto” già si assiste a una sorta di embrionale regime concorrenziale tra i metodi ADR e lo schema classico processo/giudizio. I metodi ADR, il cui acronimo significa *Alternative Dispute Resolution*, sono appunto “alternativi” al procedimento ordinario e hanno natura sostanzialmente privatistica. L’impresa o il privato possono rivolgersi all’arbitro o al conciliatore per comporre la propria controversia: le caratteristiche di esecutività variano a seconda dei metodi e dei Paesi che li prevedono nei propri ordinamenti.

Negli ultimi trent’anni, nei Paesi di *common law* il ricorso a questi metodi – del tutto parificati allo schema processo/giudizio quanto ad esecutività – è stato massiccio; i cittadini e le imprese, quindi, hanno avuto la possibilità di scegliere il metodo più adeguato per la composizione del loro contenzioso. Questi metodi si trovano in concorrenza per lo più all’interno di realtà statali ben delineate e, se non in casi eccezionali (si pensi all’*arbitrato internazionale*) sono sempre regolati dalla legge scelta dalle parti in sede di convenzione arbitrale o conciliativa.

7 J. Dammam e H. Hansmann, *op. cit.*, p. 36.

Nel “mercato del diritto”, la concorrenza deve essere intesa in senso dinamico e il suo oggetto sono le condizioni e i presupposti della concorrenza tra quelli che possiamo chiamare i “produttori” del diritto.⁸ La conseguenza è che vi saranno più norme sia sostanziali che processuali a regolare una singola fattispecie, e i legislatori, i giudici e la dottrina saranno in competizione tra di loro per fornire l’orientamento più favorevole ai soggetti interessati.

Il diritto deve innanzitutto essere inteso come sistema che opera in una determinata area geografica: con l’internazionalizzazione, o meglio europeizzazione del diritto, si è avuto un affievolimento della dominanza dello Stato sovrano per la elaborazione delle norme, principalmente a causa del moltiplicarsi delle regole giuridiche internazionali e dell’accresciuta complessità dei sistemi giuridici nazionali.

La conseguenza più significativa di queste circostanze è il superamento della legge statale come meccanismo prevalente della regolazione sociale collocata all’interno di uno spazio normativo centralizzato e gerarchizzato. A ciò si aggiunge la presenza di una pluralità di soggetti che “producono” diritto sulla stessa area geografica, dando vita a uno spazio normativo eterogeneo, formato da istituzioni decentrate spesso organizzate secondo un sistema reticolare.

Quello che ci si chiede è se la concorrenza tra questi soggetti “produttori” insistenti sulla stessa area geografica sia di tipo cooperativo o competitivo, e per fare ciò è necessario guardare all’esperienza di oltre Atlantico.

§4 – Il panorama statunitense: la tradizione del *Forum Shopping*

Negli Stati Uniti, dove vige un sistema concorrenziale dalla fine del XIX secolo, il fenomeno del *forum shopping* riguarda prevalentemente le grandi società quotate.

La scelta del foro competente in materia di tutela dei diritti è ancora inammissibile, ma è interessante anche a livello sostanziale vedere che le società sopra indicate hanno la possibilità di scegliere l’ordinamento che regola i propri statuti ed atti costitutivi tra quelli previsti tra i vari stati della federazione americana. A conferma di ciò si pensi al fatto che hanno ottenuto l’incorporation nel Delaware la metà delle prime cinquecento società americane e circa la metà delle società quotate. Il motivo per cui la concorrenza tra ordinamenti negli Stati Uniti opera prevalentemente per le società di notevoli dimensioni va individuato nel fatto che solo queste ultime sono escluse dalle limitazioni alla libertà di stabilimento previste dalla normativa dei singoli stati federati.

In California, ad esempio, vi è una disposizione – ritenuta legittima dalla giurisprudenza statunitense come criterio di collegamento – la quale stabilisce che se una società costituita in un altro stato ha la maggioranza del fatturato prodotto in California, e più della metà delle azioni appartenenti a residenti in California, viene considerata per alcuni aspetti come californiana e quindi assoggettata alla relativa normativa in ordine a numerosi elementi degli *internal affairs* (la nomina e la revoca degli amministratori, la loro responsabilità, e così via). Le sole società che sfuggono a questa imposizione, per espressa previsione di legge, sono quelle quotate al Dow Jones o al Nasdaq. Una disposizione analoga, con un’analoga eccezione in favore delle società quotate, si rinviene anche nello Stato di New York.⁹

8 L. Ammannati, “Esiste concorrenza tra ordinamenti giuridici nell’ordinamento europeo? Qualche considerazione introduttiva”, in *Rapporti e concorrenza tra ordinamenti : atti del seminario di studio*, 10 marzo 2006, Facoltà di economia, Università di Siena [a cura di] Antonia Irace, Carlo Maviglia. - Milano 2007. - ISBN 8814136017. - p. 146.

9 R. Filosto, “Competizione fra ordinamenti e diritti societari in Europa”, leggibile in host.uniroma3.it/

Negli Stati Uniti, come vediamo, questo fenomeno investe esclusivamente realtà imprenditoriali di dimensioni interstatali, che hanno quindi la possibilità di scegliere tra diversi sistemi legislativi e normativi grazie ai quali disciplinare le proprie dinamiche operative, visto che il sistema normativo americano non è di tipo “chiuso”, ma cooperativo e concorrenziale al tempo stesso.

Lo stesso vale per le norme processuali, dato che in America le società possono scegliere dove poter dirimere le proprie controversie, stante una quasi assoluta libertà di scelta del foro competente.

§5 – Il nuovo orientamento dell’Unione europea sulla flessibilità concorrenziale degli ordinamenti

In Europa il passaggio dalla prospettiva di un ordinamento normativo chiuso in se stesso a quella di un sistema concorrenziale è stato determinato dalla recente giurisprudenza comunitaria in materia di libertà di stabilimento. In particolare, con le sentenze *Centros*,¹⁰ *Überseering*¹¹ ed *Inspire Art*¹² la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, facendo leva sugli articoli 43 e 48 del Trattato, ha riconosciuto che all’interno dello spazio economico-giuridico europeo le imprese godono della libertà di adottare la forma giuridica preferita, scegliendola tra quelle previste e disciplinate dalla normativa nazionale di uno Stato dell’Unione. In tal modo viene legittimata di fatto la concorrenza regolamentare tra gli ordinamenti dei singoli Stati comunitari in materia societaria.

Queste tre sentenze sanciscono in particolare il principio che alle società costituite legittimamente in uno Stato membro, le quali trasferiscano la sede dell’amministrazione o l’oggetto della loro attività di impresa in un altro Stato membro o che istituiscano una sede secondaria all’interno di uno Stato dell’Unione Europea, dovrà continuare ad applicarsi il proprio diritto nazionale.

Conseguentemente *Centros*, una *private limited company* costituita secondo il diritto dell’Inghilterra e del Galles, potrà tranquillamente iscriversi una propria succursale presso la Camera di Commercio del Regno di Danimarca per svolgere la propria attività in quel paese, pur non rispettando il requisito del capitale sociale minimo imposto dalla normativa danese. Analogamente *Überseering*, regolarmente costituita nei Paesi Bassi, non potrà considerarsi società di diritto tedesco nonostante abbia trasferito a Düsseldorf la propria sede amministrativa effettiva in seguito all’acquisto della totalità delle sue quote sociali da parte di due cittadini tedeschi. Da ciò deriva che tale innovazione giurisprudenziale rende incompatibile la normativa comunitaria con la *real seat doctrine*, che è quel criterio di collegamento di diritto internazionale privato, previsto in numerosi ordinamenti di Paesi membri dell’Unione europea,¹³ che applica alle società il diritto del paese in cui essa ha la sua sede amministrativa effettiva e nega il riconoscimento alle società non conformate alla *lex fori*.¹⁴

[dottorati/scuoladottoraleascarelli/doc/leonessa05_relazioneFilosto.doc](#), p. 2.

10 Corte CE, 9 marzo 1999, causa C-212/97, *Centros Ltd / Erhvervs- og Selskabsstyrelsen*, in *Foro italiano*, 2000, IV, 317 ss., con nota di S. Fortunato.

11 Corte CE, 5 novembre 2002, causa C-208/00, *Überseering BV / Nordic Construction Company Baumanagement GmbH.*, in *Corr. Giur.*, 2003, 305 ss., con nota di G. Colangelo, *Überseering e lo shopping giuridico dopo Centros*.

12 Corte CE, 30 settembre 2003, causa C-167/01, *Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam / Inspire Art Ltd.*, in *Foro italiano*, 2004, IV, 24 ss., con nota di G. Colangelo.

13 Su tutti, si veda la *Sihztheorie* presente nella normativa di diritto internazionale privato tedesco.

14 Così R. Filosto, “Competizione fra ordinamenti e diritti societari in Europa”, p. 2.

Conseguentemente deve ritenersi superata, quantomeno all'interno dello spazio giuridico comunitario, la disposizione di cui all'art. 25 comma I ultima parte della legge 218/95, dove essa introduce un'eccezione alla *incorporation doctrine*, prevedendo l'applicazione della legge italiana qualora si trovi in Italia la sede amministrativa o l'attività principale dell'impresa di una società costituita all'estero.¹⁵

La Giurisprudenza comunitaria, per le suddette decisioni, si è basata sull'art. 46 del Trattato istitutivo, che sancisce la libertà di stabilimento in un qualunque Stato dell'Unione.

La concorrenza fra ordinamenti comunitari in ambito societario, dunque, benché fino ad ora abbia operato in concreto solo relativamente a fenomeni imprenditoriali marginali (per ragioni di opportunità economica), è un fenomeno le cui dimensioni sono tutt'altro che limitate e che ha una rilevanza giuridica tendenzialmente generalizzata.

Conseguentemente, come si è anticipato, è prevedibile che nel breve-medio periodo anche in Europa la competizione istituzionale inizi a coinvolgere fenomeni economico-imprenditoriali di notevoli dimensioni, sul modello di quanto già avviene negli Stati Uniti. Altro problema è poi quello di accertare se gli interessi dell'Unione europea relativi alla integrazione del mercato unico e alla conseguente piena mobilità dei fattori produttivi possano essere meglio soddisfatti da un sistema concorrenziale, oppure da un intervento di uniformazione o armonizzazione normativa imposto a livello comunitario.

§6 – L'Unione europea e la concorrenza tra ordinamenti giuridici: gli orientamenti più recenti sulla libertà di scelta della lex fori in materia di tutela dei diritti

Come sopra si è detto, a nostro parere è necessario dare alle imprese un'ampia libertà di scelta della lex fori, vista anche l'importanza della libertà di stabilimento in Europa, la quale riguarda un numero sempre maggiore di imprese più o meno internazionalizzate.

In un ipotetico modello di concorrenza tra ordinamenti, ci si trova di fronte ad uno "Stato importatore", ovvero quello della nazionalità delle parti, le quali usufruiscono come da loro libera scelta dei servizi giudiziari dello "Stato esportatore".¹⁶

La decisione di perseguire l'obiettivo della creazione di un *mercato concorrenziale del diritto* porta a consistenti vantaggi, ma un'evoluzione in tal senso del sistema giudiziario internazionale va incontro a diversi ostacoli.

a) Vantaggi della concorrenza tra ordinamenti.

I vantaggi che un sistema concorrenziale in materia di tutela dei diritti prospetta sono:

- la libertà di comporre le controversie presso l'ordinamento dello Stato che le parti ritengono più opportuno;
- l'accrescimento delle competenze professionali dei legali e dei giudici, che si trovano a conoscere diverse regolamentazioni delle materie in cui operano le controversie;
- una maggiore tutela dei diritti delle parti;

15 R. Filosto, "Competizione fra ordinamenti e diritti societari in Europa", p. 3.

16 J. Dammam e H. Hansmann, "La concorrenza tra ordinamenti in materia di tutela dei diritti", p. 43.

- una concorrenza tra ordinamenti destinata a influenzare il lavoro dei legislatori medesimi, con la conseguenza di favorire una migliore legislazione negli ambiti esposti alla competizione.

In effetti, gli Stati che si renderanno conto della “fuga” dei propri cittadini verso altri ordinamenti, potranno – a seconda del proprio orientamento *imprenditoriale* – emendare o meno le proprie norme procedurali per renderle appetibili ai cittadini di altri Stati membri.

A loro volta, i giudici stessi saranno stimolati a migliorare le loro *performance* (equità, razionalità delle decisioni, rapidità), specie se verranno introdotti meccanismi incentivanti, che ad esempio colleghino le retribuzioni dei magistrati stessi al lavoro svolto e in qualche modo mettano in più stretto rapporto il finanziamento dei tribunali e il pagamento delle spese processuali.

b) Ostacoli all’instaurazione del sistema concorrenziale in materia di tutela dei diritti.

Il problema principale che ci si trova ad affrontare nella concorrenza tra ordinamenti è quello della difformità del diritto applicato e dei rischi che le parti corrono rivolgendosi a un diverso sistema operativo giudiziale. Può capitare che la legge applicabile scelta dalle parti sia “peggiore” rispetto a quella del Paese di origine. La scelta di un ordinamento processuale estero deve quindi essere ponderata accuratamente dai legali delle parti.

Un altro serio problema è che se nell’Unione europea il sistema di riconoscimento delle sentenze straniere è automatico (ai sensi del Regolamento n. 44/2000), vi sono difficoltà quasi insormontabili nell’esperimento di procedure esecutive per sentenze straniere.

Innanzitutto, per la legge n.218/1995, le controversie debbono presentare almeno un elemento di extraterritorialità e quindi non possono esistere, ai sensi della legge sul diritto internazionale privato e processuale, convenzioni che devolvano la competenza ad un foro estero qualora entrambe le parti siano domiciliate nel territorio dello Stato italiano. Inoltre la legge italiana, contrariamente al succitato Regolamento n. 44/2000, richiede che la sentenza abbia raggiunto la fase di giudicato, per cui i tempi per l’apposizione della formula esecutiva, da richiedere nel tribunale ove ha eletto domicilio il convenuto, sono estremamente lunghi. Per “stimolare” gli Stati a far accedere soggetti esteri ai propri tribunali, è opportuno che la competenza dei giudici sia globale e specializzata, e che le corti statali siano votate all’efficienza e alla rapidità di risoluzione del contenzioso.

In conclusione, la questione cardine è se i summenzionati benefici siano superiori ai costi, ma ciò sposta il problema sul piano empirico, e non su quello teorico. A nostro parere, la natura e l’ampiezza dei benefici che possono derivare dalla concorrenza nei servizi giudiziari è tale da giustificare i costi¹⁷ e le lunghe riforme necessarie.

§7 – Possibili soluzioni e sviluppi futuri

Per creare un mercato uniforme globale di servizi giudiziari occorrono riforme importanti che difficilmente potranno essere attuate in tempi brevi.

Il ruolo ricoperto dall’arbitrato è fondamentale e deve essere implementato come vera alternativa nella composizione delle controversie internazionali.

¹⁷ J. Dammam e H. Hansmann, *op. cit.*, p. 45.

La legge n. 218/1995 pone seri limiti, come sopra si è detto, all'esecutività delle sentenze internazionali. Per risolvere questo problema occorre far ratificare la Convenzione dell'Aja del 2005 sugli accordi di elezione del foro e rendere possibile, per mezzo del deposito nella cancelleria competente, l'esecuzione della sentenza straniera, utilizzando un modello di "mutuo riconoscimento".¹⁸

Essendo l'Unione europea un soggetto di diritto che ha un notevole potere di indirizzo dei Paesi membri, la sua cogenza normativa dovrebbe essere incrementata, e anche nella succitata materia della *libertà di stabilimento* è necessario garantire a fondo i soggetti che decidano di rivolgersi a tribunali di altri Paesi. Esistendo il summenzionato principio del mutuo riconoscimento per i prodotti dei vari Stati membri, nell'Unione europea dovrebbe esistere una libera circolazione dei servizi giudiziari, estendendo anche al diritto civile una piena applicazione del cosiddetto "terzo pilastro" del Trattato di Maastricht.¹⁹

Il riconoscimento della piena libertà di movimento delle imprese e di conseguenza della stessa facoltà di optare il tribunale grazie al quale farsi tutelare in caso di controversia avrebbe anche l'effetto di favorire lo sviluppo di una normativa europea di diritto internazionale e processuale, che ancor più indurrebbe le imprese a scegliere con estrema libertà il foro a cui rivolgersi.

Gli interessi dell'Unione Europea relativi all'integrazione del mercato unico e alla conseguente piena mobilità dei fattori produttivi possono essere meglio soddisfatti da un sistema giudiziale concorrenziale.

In tale quadro, anche i tribunali degli altri Stati diverrebbero quindi un'alternativa al foro competente, al pari dei metodi *ADR*.

In questo senso, appare chiaro che il destino in Europa di queste ipotesi di Forum Shopping sono in larga misura legate all'imporsi – nella cultura degli utenti, dei professionisti del diritto, dei legislatori – di una maggiore comprensione di cosa siano il modello *arbitrale* e quello *mediativo*, costituendo essi delle procedure volontarie del tutto alternative al foro competente per la controversia adita, e quindi rappresentando oggi la strada maestra che può condurre il nostro sistema processuale al superamento del monolitismo perdurante.

18 Sul punto è consigliabile vedere il testo dell'*Uniform Enforcement of Foreign Judgment Act*, legge in vigore in 44 Stati degli USA, e J. Dammam e H. Hansmann, op. cit., p. 51.

19 Esso è costituito dalla normativa di *Coordinamento in materia di Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale*, che si auspica essere esteso anche alla normativa in materia civile e commerciale.

IBL Briefing Paper

CHI SIAMO

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

COSA VOGLIAMO

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.

I BRIEFING PAPER

I "Briefing Papers" dell'Istituto Bruno Leoni vogliono mettere a disposizione di tutti, e in particolare dei professionisti dell'informazione, un punto di vista originale e coerentemente liberale su questioni d'attualità di sicuro interesse. I Briefing Papers vengono pubblicati e divulgati ogni mese. Essi sono liberamente scaricabili dal sito www.brunoleoni.it.